



Verbale di Assemblea del 27 ottobre 2020

In data 27 ottobre 2020, alle ore 18.00 si è riunita in via Ercolano 52 a Ragusa, l'Assemblea dei soci dell'Associazione CI RIDIAMO SU, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Dimissioni volontarie di due componenti del direttivo ed elezione di due nuovi componenti del direttivo che subentrano al vice presidente e a un consigliere;
- 2) Cancellazione soci dimissionari ex-art 3 comma 4 dello Statuto;
- 3) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 4) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 6 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signor Fabio Ferrito*, che, constatato che sono presenti n. 26 soci aventi diritto al voto su n. 32 soci iscritti all'Associazione (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea validamente costituita in sede di prima convocazione** ai sensi dell'art. 16, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Maria Elena Floridia

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno concerne la richiesta di dimissioni volontarie dal direttivo di Giorgio Battaglia e Glenda Gulino, che per motivazioni personali non riescono a dedicare tempo all'associazione, e la proposta a subentrare e prestare il proprio apporto in direttivo di Luana Baglieri e Alessandro Vitrano.

A seguire Codesta Assemblea è concorde nelle motivazioni ascoltate e delibera all'unanimità dei presenti l'accettazione delle dimissioni volontarie di Giorgio Battaglia e Glenda Gulino e al contempo approvano la richiesta d'ingresso nel direttivo di:

LUANA BAGLIERI (in qualità di Vice-Presidente) nata a Ragusa il 01-07-1989 e residente a Ragusa in via G. Burrafato 36

ALESSANDRO VITRANO (in qualità di consigliere) nato a Trapani il 18/01/1979, residente a Ragusa in via D'Antona, 41.

Pertanto il consiglio Direttivo è così composto

Presidente: FABIO FERRITO
Segretaria: MARIA ELENA FLORIDIA
Vice-presidente: LUANA BAGLIERI
Tesoriere: FEDERICA ABATE
Consigliere: ALESSANDRO VITRANO
Consigliere: ENRICA FRASCA CACCIA

2) Il secondo punto riguarda la cancellazione soci dimissionari (ex-art 3 comma 4 dello Statuto) Salutare dei compagni di viaggio rappresenta sempre un momento triste ma codesta assemblea è concorde nelle motivazioni ascoltate e delibera all'unanimità dei presenti, l'esclusione pacifica e consensuale per dimissioni volontarie da CI RIDIAMO SU di:





Associazione di Comicoterapia
CI RIDIAMO SU
Ragusa

Sede Legale: via Ercolano, 52 - 97100 Ragusa (RG)

C.F.: 92030120882 Cell. 329 42 19 904

ciridiamosu@gmail.com

www.ciridiamosu.blogspot.it



Ci Ridiamo Su

Iscritta nel Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato con decreto n. 291 del 02.02.10 nella sez. B al n°1197 di cui all'art. 6 della l.r. n° 22/1994

GIORGIO BATTAGLIA nato a Ragusa il 13-02-1973 e residente a Ragusa in via G. Cadorna 159

GLENDA GULINO nata a Ragusa il 05-07-1972 e residente a Ragusa in via IV novembre 58

AGOSTA MARGARET, nata il 29/08/1978 a Modica (Rg) e residente a Modica (Rg) in via San Giuliano 89/A

CICERO DAMIANO, nato il 10/05/1991 a Modica (Rg) e residente a Modica (Rg) in via Quartarella Serrauccelli 6/B

MILAZZO ELISA, nata il 12/02/1975 a Torino e residente a Ragusa in via discesa Mocarda, 18

POIDOMANI REBECCA, nata il 28/06/1985 a Frankfurt am Main (Ger) e residente a Modica (Rg) in via Andrea Doria, 4/B

3) Il terzo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, entro il 31 ottobre 2020, è necessario procedere a una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la scadenza del 31 ottobre 2020 è posta dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e la **modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo Regionale delle ODV, oltre che per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.**

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,10

Il Presidente



Associazione di Comicoterapia

CI RIDIAMO SU

Ragusa

Via Ercolano, 52 - 97100 Ragusa

C.F.: 92030120882

Il segretario verbalizzante

[Signature of the Secretary]

Agenzia delle Entrate

Registrato a Ragusa il ..

30/10/2020

N. 1161

Serie 3

Esente

[Signature]



[Signature]

Angelo Buscema





Verbale di Assemblea del 27 ottobre 2020

Registro dei presenti

FABIO FERRITO

LUANA BAGLIERI

ENRICA FRASCA CACCIA

MILENA BATTAGLIA

MARIOLINA CRISIZIONE

ROSALBA PUMA

ADAMO CHIARA

CARUSO GIOVANNELLA

DI MASI CRISTINA

FLORIDIA DANIELA

OCCHIPINTI VALERIA

SABELLINI GAROFALO ROSARIA

SCHININA' MARCELLA

MARIAELENA FLORIDIA

FEDERICA ABATE

ALESSANDRO VITRANO

JESSICA ACCETTA

GIULIA TRECCOSTA

RITA AURORA PALAZZOLO

CANNIZZARO SERENA

DALLA FRANCESCA TIZIANA MARIA

KATIA FIDONE

MESSINA CECILIA

RAGUSA BARBARA

SALEMI MARIA CHIARA

VITALE ROSARIA

Scade il 16/09/2027

Cart. Ident.

€ 5,16

Dir. Segreteria

€ 0,26

AY 0336198



IPZS - DCIV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
RAGUSA

CARTA D'IDENTITA'

N° AY 0336198

**DI
FERRITO**

FABIO



[Handwritten signature in blue ink]

Cognome **FERRITO**
Nome **FABIO**
nato il **16/09/1969**
(atto n. **2358** I. S. **A**)
a **CATANIA (CT)**
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **RAGUSA (RG)**
Via **Via ERCOLANO, 52**
Stato civile **.....**
Professione **CONSULENTE AZIENDALE**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **170 cm**
Capelli **CASTANI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari **.....**



Firma del titolare *[Handwritten signature]*

RAGUSA il **28/07/2017**

Impronta del dito
indice sinistro



[Handwritten signature]
L. **.....**
(Di Nota Conoscenza)



Scade il 16/09/2027

Carta d'Identità

€ 5,10

Dir. Segreteria

€ 0,20

AY 0336198



PZE - OCY - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
RAGUSA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AY 0336198

**DI
FERRITO**

FABIO

FERRITO

FABIO

16/09/1969

2358 I. S. A.)

CATANIA (CT))

ITALIANA

RAGUSA (RG)

FRICOLANO, 52

CONSULENTE AZIENDALE

INDICAZIONI E CONTRASSEGNI SALIENTI

170 cm

CASTANI

CASTANI

Segni particolari



Firma del titolare *Fabio Ferrito*

RAGUSA il 28/07/2017

Impronta del dito
indice sinistro



IL SINDACO
[Signature]
L. S. SINDACO AUTENTICA
(Di Nota Conoscenza)



STATUTO

CI RIDIAMO SU' ODV

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente *denominazione*:

CI RIDIAMO SU' ODV, da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di RAGUSA in *Via Ercolano, 52* e con *durata illimitata*.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione, per sua specificità, intende: promuovere la gelotologia (studio e applicazione del ridere terapeutico); ricercare e sperimentare le potenzialità salutari delle emozioni positive per il corpo, la psiche, lo spirito in grado di attivare nella persona in difficoltà le sue risorse positive favorendo l'autoguarigione; divulgare e gestire attività sociali, sanitarie, culturali finalizzate alla prevenzione e alla cura di malattie psicologiche e fisiche e di situazioni di disagio sociale; favorire il benessere delle persone e la pace tra di esse.

L'associazione tende al consolidamento degli scopi mediante:

- elaborazione di progetti per l'implementazione di attività gelotologiche, culturali e ricreative mirate a persone ammalate fisicamente e infortunate, persone con problemi d'ordine psicologico e psichiatrico, persone diversabili (portatori di handicap), persone socialmente svantaggiate o in carcere, bambini, giovani, adulti, anziani, immigrati di ogni nazionalità.

- elaborazione di progetti per l'implementazione di programmi e di attività di studio sistematico, di ricerca, di statistica, legati al concetto olistico (persona intesa nella sua totalità cioè con emozioni, corpo, mente, spirito) nei campi della medicina, psicologia, sociologia, arte

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni per l'assistenza delle persone handicappate o con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, le *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice di Terzo Settore, anche attività di *raccolta fondi* - anche in forma organizzata e continuativa e anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti. Ciò potrà avvenire attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- una richiesta motivazionale

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- a svolgere le attività preventivamente concordate

Gli associati hanno l'*obbligazione* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea
- a svolgere le attività preventivamente concordate.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, e che non abbia effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;

- l'Organo di controllo;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

E' ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo (videoconferenza).

In tal caso deve essere assicurata:

l'identificazione di ciascun partecipante in ogni punto del collegamento; la possibilità di ciascun partecipante di intervenire, esprimere oralmente le proprie opinioni, visionare, ricevere e trasmettere tutta la documentazione all'uopo necessaria; la contestualità dell'esame documentale, e delle deliberazioni.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulla esclusione degli associati*;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili*. Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se *disgiuntamente* o *congiuntamente*.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 **(Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato dall'assemblea degli associati, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo può essere monocratico, oppure formato da tre membri ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile. Quando l'Organo ha composizione Collegiale, l'Assemblea decide la nomina del Presidente, dei membri effettivi, e dei due supplenti. La nomina del supplente è prevista anche nel caso di organo monocratico. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Per le ASSOCIAZIONI DI MAGGIORE DIMENSIONE

ART. 16 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta o via mail almeno 15 gg precedenti__.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.